



*Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte*

Azienda Ospedaliera  
**Ordine Mauriziano di Torino**

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2011  
DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA DELL'AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO  
DI TORINO, DI CUI ALL'ACCORDO SINDACALE AZIENDALE STIPULATO IN DATA 21  
NOVEMBRE 2012**

**A) CONSIDERAZIONI GENERALI – ILLUSTRAZIONE DELL'ACCORDO**

La presente Relazione illustrativa tecnico – finanziaria è redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 4 comma 3 del Ccnl del personale del comparto per il quadriennio 2002 – 2005 stipulato il 19/4/2004 secondo il quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale.

La Relazione consta di una prima parte illustrativa generale che descrive i principali contenuti dell'accordo sintetizzandone gli effetti attesi, di una seconda parte relativa invece alle valutazioni economiche, di carattere quindi prettamente tecnico – finanziario, e di una terza parte che illustra sinteticamente alcuni profili metodologici.

In data 21 novembre 2012, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino e i soggetti sindacali legittimati hanno sottoscritto un accordo aziendale specificamente dedicato alla ricognizione delle risorse economiche disponibili ai fini della contrattazione integrativa aziendale, e quindi dei fondi contrattuali per l'anno 2011, allegato in copia alla presente Relazione.

L'accordo sottoscritto deriva la sua ragion d'essere essenzialmente dall'opportunità rilevata dalla nuova Direzione Generale, insediatasi a partire dallo scorso mese di maggio, di assicurare la propria massima disponibilità per intraprendere fin dall'inizio un percorso trasparente e proficuo alle relazioni sindacali aziendali, attraverso la condivisione con la controparte sindacale di una materia della massima importanza quale quella relativa alla costituzione dei fondi contrattuali.

Pertanto, tenuto anche conto del fatto che alcune recenti disposizioni legislative incidono direttamente sulle operazioni di quantificazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2011 (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge con L. 122/2010, destinato a fungere da riferimento contabile per almeno un triennio in merito all'individuazione delle risorse economiche disponibili per la contrattazione integrativa aziendale), si è rilevata la condivisa necessità di verificare congiuntamente le modalità di costituzione dei fondi medesimi al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza e comunque per stabilire un punto fermo utile ad evitare eventuali contestazioni future in una materia di particolare delicatezza.

A tal fine pertanto è stata istituita un'apposita Commissione Tecnica, formata da componenti in rappresentanza dell'azienda e delle OO.SS. dell'area del comparto, che, pur priva di poteri negoziali (spettanti esclusivamente ai soggetti contrattuali legittimati), ha effettuato la ricognizione tecnica della costituzione dei fondi contrattuali afferenti al personale non dirigente del comparto, a partire dal 2006, esaminando la relativa documentazione istruttoria.

Tale Commissione, a conclusione dei suoi lavori, è pervenuta alla ricostruzione storica dei fondi contrattuali 2011 che ha poi proposto, all'unanimità, al tavolo negoziale quale ipotesi di costituzione dei fondi medesimi a valere per il 2011 e anni successivi, con contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa e/o contestazione relativamente ai fondi già formalmente costituiti ed erogati per gli anni precedenti.

Il tavolo negoziale ha quindi, come sopra già ricordato, condiviso ufficialmente l'operazione di ricostruzione dei fondi proposta dalla Commissione Tecnica sottoscrivendo l'accordo del 21 novembre 2012

Ciò premesso, possono sinteticamente riepilogarsi così come segue le principali caratteristiche dell'accordo in esame:

1. l'accordo è relativo alla ricostruzione delle risorse economiche disponibili per il 2011 per la contrattazione integrativa aziendale dell'area del personale del comparto, e quindi alla definizione dei fondi contrattuali per l'anno 2011;
2. a norma delle disposizioni legislative di riferimento (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge con L. 122/2010 - <sup>1</sup>), l'accordo riporta anche la ricostruzione dei fondi contrattuali per l'anno 2010, in quanto riferimento indispensabile per la corretta quantificazione delle risorse per il triennio 2011 - 2013;
3. le parti con la sottoscrizione dell'accordo rinunciano ad ogni eventuale pretesa e/o contestazione che possa essere fatta valere relativamente ai fondi contrattuali già formalmente costituiti ed erogati per gli anni precedenti al 2011;
4. l'azienda si impegna a reperire le risorse economiche necessarie per dare attuazione all'intesa, nel rispetto comunque dei vincoli regionali per il costo del personale di cui alla D.D. n. 516 dell'8/7/2011 ed alla successiva D.D. n. 545 dell'8/8/2012 per i rispettivi anni di riferimento.

## B) RISORSE ECONOMICHE - DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda le risorse economiche prese in considerazione nell'ambito dell'accordo, si sottolinea preliminarmente che tali risorse sono soltanto quelle stabilite e previste dai Ccnl 19/4/2004, 5/6/2006, 10/4/2008 e 31/7/2009: pertanto non sono state impegnate e/o utilizzate risorse aziendali al di fuori dei limiti legislativi e contrattuali.

Si sottolinea inoltre che le risorse economiche in questione trovano capienza nel relativo tetto di spesa 2011 (e, in previsione, 2012) stabilito dalla Regione Piemonte per l'A.O. Ordine Mauriziano con determinazione regionale n. 516/2011 e successiva D.D. n. 545 dell'8/8/2012.

Rispetto ai preesistenti atti di costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2011 (approvati con deliberazione n. 235 del 13/3/2012, già trasmessa a codesto Collegio Sindacale ed esaminata nel

<sup>1</sup> Art. 9 c.2 bis DL 78/2010: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

corso della riunione 13 del 20/4/2012), determinati dall'Amministrazione ed oggetto di informativa successiva alle organizzazioni sindacali, la ricostruzione dei fondi contrattuali oggetto dell'accordo in esame è stata effettuata adottando - in parte - una diversa metodologia che in un'ottica di tendenziale aggregazione aziendale possa rendere più omogenee le modalità di verifica di costituzione dei fondi contrattuali.

In sostanza quindi si è ritenuto che, in un contesto macro-organizzativo caratterizzato dalla collocazione dell'azienda nell'ambito di un nuovo aggregato quale quello costituito dalla Federazione Torino Ovest, dovesse essere prioritariamente percorsa la strada di una maggiore confrontabilità con le altre aziende sanitarie della Regione Piemonte.

Il punto operativo sul quale è stata applicata una metodologia diversa da quella adottata fino ad oggi riguarda le modalità di congrua rivalutazione dei fondi contrattuali ai sensi dell'art. 39 comma 8 del Ccnl 7/4/1999, in materia di Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi, che di seguito si riporta integralmente:

*" 1. Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere"*

Nel dettaglio i fondi sono stati ricostruiti consolidando la congrua rivalutazione, conformemente a quanto effettuato dalle altre aziende sanitarie regionali, sui bienni contrattuali 2006-2007 e 2008-2009, mentre in precedenza si era proceduto annualmente a ricalcolare gli oneri aziendali dovuti alla congrua rivalutazione senza mai procedere ad alcuna "storicizzazione" delle relative risorse.

Il consolidamento delle risorse in questione ha inoltre consentito di utilizzare una quota media unitaria di rivalutazione individuale, calcolata con riferimento agli importi percepiti relativamente all'anno 2007 (importo del fondo diviso per il numero di dipendenti del comparto in servizio nel corso dell'anno), pari a 2.201,01 Euro per il fondo del lavoro disagiato, a 3.809,20 Euro per il fondo della produttività collettiva ed a 2.834,75 Euro per il fondo delle fasce retributive.

Di seguito si riportano innanzitutto gli importi (al netto degli oneri sociali) dei fondi 2011 rideterminati nonché anche di quelli del 2010, necessari per poter verificare le corrette modalità di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010.

FONDO CONTRATTUALE	ANNO	IMPORTO TOTALE
Lavoro disagiato (art. 8 Ccnl 10/4/2008)	2010	3.020.277,44 Euro
	2011	3.001.634,12 Euro
Produttività collettiva (art. 9 Ccnl 10/4/2008)	2010	5.420.748,36 Euro
	2011	5.372.085,89 Euro
Fasce retributive (al netto della gestione Stralcio) (art. 10 Ccnl 10/4/2008)	2010	4.174.498,14 Euro
	2011	4.146.766,35 Euro
Importo totale	2010	12.668.163,17 Euro
	2011	12.520.476,36 Euro
Variazione numerica dipendenti 2011 su 2010		- 30

La seconda tabella riporta invece l'effettiva destinazione degli importi risultanti dal precedente prospetto per ognuno degli istituti contrattuali di riferimento per l'anno 2011, dando conto pertanto delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle diverse finalità disciplinate dai contratti nazionali e/o decentrati

In particolare i dati mostrano che i costi registrati al 31 dicembre 2011 sono risultati complessivamente nei limiti delle risorse finalizzate negli accordi di lavoro nazionali e/o decentrati

ISTITUTO CONTRATTUALE	ANNO	IMPORTO FINALIZZATO NEGLI ACCORDI NAZIONALI E DECENTRATI (vedi fondi contrattuali)	SPESA REALE (al 31 dicembre 2011, in termini di competenza) (*)
Disagio e straordinario	2011	3.001.634,12 E.	2.965.805,69 E.
Progressione orizzontale (fasce retributive)	2011	2.771.537 E.	2.669.898,62 E.
Posizioni organizzative	2011	116.296,22 E.	92.134,64 E.
Altri istituti vari incidenti sul fondo fasce (art. 31 ccnl 19/4/2004, art. 10 ccnl 10/4/2008: IQP, IPS, I.COORD)	2011	1.258.923 E.	1.258.922,47 E.
Produttività collettiva	2011	5.372.085,89 E.	5.252.701,62 E. (**)
Importo totale	2011 (*)	12.520.476,23 Euro	12.239.463,04 Euro

(\*) la differenza fra le risorse disponibili e quelle spese fino alla data odierna, pari ad Euro 281.013,19 corrisponde alla differenza fra l'importo dei fondi di cui alla deliberazione n. 235 del 13/3/2012 e quello di cui all'accordo del 21/11/2012, cui si aggiungono i residui dei fondi contrattuali 2011 non ancora distribuiti al personale alla data odierna

(\*\*) l'importo comprende anche le quote trattenute ai dipendenti ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DL 112/2008

C) APPLICAZIONE DELL'ART 9 C. DEL D.L. 78/2010 - METODOLOGIA ADOTTATA

Si evidenziano infine le modalità procedurali adottate ai fini dell'applicazione delle disposizioni sancite dall'art. 9 comma 2 bis del DL 31/5/2010 n. 78, coordinato con la legge di conversione 30/7/2010 n. 122 (già ampiamente citate nella prima parte della presente relazione), relativamente alla riduzione automatica dei fondi contrattuali per l'anno 2011 *“in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*.

In particolare l'azienda, al fine di computare gli importi in detrazione dai fondi nella maniera più precisa possibile, ha comparato - a saldo - l'entità del personale in servizio al 31/12/2011 rispetto a quello in servizio al 31/12/2010, tenendo conto della data di cessazione del personale fuoriuscito ed operando pertanto una riduzione in termini di rateo per il 2011; pertanto il primo automatismo in termini di riduzione delle quote annuali intere è applicato alle risorse dell'anno 2012, per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato.

Tale meccanismo è stato adottato in base alle precise indicazioni in proposito fornite alle aziende sanitarie dalla Regione Piemonte con nota n. 25876/DB2000 del 30/9/2011; nei medesimi termini peraltro si era già espressa anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il documento n. 11/17/CR06/C1 del 10/2/2011 poi integrato in data 13/10/2011; infine anche la deliberazione n. 324/2011/PAR del 26/5/2011 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia si è pronunciata per l'applicazione della citata metodologia *“pro rata”*.

Torino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Chiara Serpieri)

